



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 600/13/CONS

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA APPROVATO CON DELIBERA N. 406/09/CONS DEL 17 LUGLIO 2009

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 28 ottobre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito “*Testo unico*”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, e s.m.i., e in particolare le modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*” (di seguito “*Decreto*”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27;

RILEVATO che l'articolo 5, comma 3, del Decreto dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo;

VISTA la propria delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2009, n. 190, recante “*Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” (di seguito “*Regolamento*”) e s.m.i.;

VISTA la propria delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO di procedere ad un aggiornamento del Regolamento per i profili divenuti obsoleti a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la nota della Lega Nazionale Professionisti Serie A acquisita in data 16 luglio 2013 (prot. n. 39078) con la quale si chiede all'Autorità di aggiornare alcune disposizioni del Regolamento alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore nel 2009;

RAVVISATA l'opportunità di procedere ad una rivisitazione complessiva del citato Regolamento anche al di là dei soli interventi di adeguamento al mutato quadro normativo;

RITENUTO, pertanto, di introdurre, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento e di riformulare alcune disposizioni per assicurare l'adeguamento della normativa anche alle esigenze dettate dalla prassi applicativa;

VISTA la delibera n. 493/13/CONS con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente modifiche e integrazioni al regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica approvato con delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009:

VISTI i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte di Lega Nazionale Professionisti Serie B (prot. n. 45664 del 21 agosto 2013), Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 45838 del 23 agosto 2013) e AerAnti Corallo (prot. n. 46849 del 4 settembre 2013) e le considerazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle seguenti osservazioni:

1. L'impianto generale risultante dalle modifiche

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto esprime un giudizio critico nei confronti degli schemi di regolamento sottoposti a consultazione, ad eccezione delle modifiche di adeguamento alle normative di recente introduzione.

I soggetti intervenuti concordano sugli aggiornamenti a riferimenti normativi e definizioni del regolamento resisi necessari a seguito delle modifiche introdotte al "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" (di seguito, Testo unico) dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

Osservazioni dell'Autorità

Le modifiche ai regolamenti si sono rese necessarie in primo luogo per adattarli alla nuova realtà normativa, come anche riconosciuto dai soggetti intervenuti, con particolare riferimento alle novità apportate dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Sono dettate altresì dall'esigenza di adattare le regole alle evoluzioni della tecnologia e da quella di far fronte ad alcune criticità,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riscontrate dall'Autorità e segnalate dagli operatori del settore nel corso degli anni nell'applicazione concreta delle norme.

2. I soggetti che svolgono l'attività propedeutica a divenire pubblicisti

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto chiede che non vengano escluse dall'accesso agli impianti sportivi le persone munite di formale documento comprovante l'esercizio dell'attività propedeutica a diventare pubblicista, in quanto questi soggetti possono svolgere attività giornalistica come gli altri annoverati dalla norma e l'esclusione comporterebbe una ingiustificata discriminazione.

Anche un altro soggetto intervenuto è dello stesso avviso e chiede di ripristinare la formulazione vigente che consente l'accredito anche alle persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciata dal direttore responsabile della testata giornalistica editoriale

Osservazioni dell'Autorità

Benché a monte della proposta dell'Autorità ci fosse stata l'intenzione di circoscrivere l'ingresso agli stadi a fini di cronaca sportiva ai soli soggetti effettivamente esercenti l'attività giornalistica in via professionale, anche per evitare fenomeni di ingressi massivi, si ritiene meritevole di accoglimento la proposta di due soggetti, lasciando invariate, rispetto al testo vigente del regolamento, le disposizioni che annoverano, fra i soggetti titolari del diritto ad accedere agli impianti sportivi, anche le persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciata dal direttore responsabile editoriale della testata giornalistica.

Al fine di assicurare priorità di accesso a chi esercita l'attività giornalistica in modo professionale, si reputa opportuno ripristinare l'inciso per cui i soggetti che effettuano il tirocinio per divenire giornalisti pubblicisti possono avere accesso all'impianto solo "eccezionalmente".

Al fine di far fronte al problema degli ingressi massivi agli impianti, appare opportuno lasciare fermo quanto già previsto nel testo posto in consultazione per cui solo una volta ottenuta l'autorizzazione da parte dell'operatore della comunicazione i soggetti legittimati possono avanzare richiesta di accredito.

3. Accesso agli impianti dei "tecnici di ripresa"

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto intervenuto manifesta perplessità in ordine alla formulazione dell'art. 7, comma 6, della delibera 406/09/CONS messa in consultazione, in quanto sembrerebbe lasciare ad una valutazione discrezionale dell'organizzatore dell'evento la possibilità dei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tecnici di ripresa di accedere agli impianti, senza nemmeno fornire dei criteri orientativi in merito a tale valutazione.

Due soggetti chiedono che l'art. 7, comma 6, della 406/09/CONS venga riformulato, precisandone i contorni, in questo modo: "L'operatore della comunicazione che avrà ottenuto l'autorizzazione potrà far accedere nell'impianto sportivo un solo addetto all'informazione. È comunque consentito all'organizzatore dell'evento, in ragione della propria specifica situazione, della capacità della tribuna stampa e delle aree cui accedersi, autorizzare l'ingresso anche di tecnici di ripresa." Entrambi i soggetti rappresentano che, in particolare in alcuni impianti sportivi, spesso si verifica un sovraffollamento non più giustificato dall'impiego delle moderne tecnologie. Ad esempio, le imprese radiofoniche non devono avvalersi del fonico per effettuare le finestre informative, dal momento che la tecnologia consente che la ripresa audio possa essere effettuata da un solo soggetto, quest'ultimo soltanto abilitato all'accesso. Sugeriscono di adottare una formulazione flessibile, consentendo l'accesso laddove non vi siano particolari esigenze dell'impianto sportivo.

Osservazioni dell'Autorità

Pur nel condividere l'esigenza rappresentata da altri di contingentare il numero di persone presenti negli impianti, non si ritiene di accogliere la proposta limitazione dell'accesso ad un solo addetto all'informazione nell'ambito della cronaca radiofonica.

Sembra infatti opportuno conservare la disposizione attuale che prevede l'accesso per almeno un addetto all'informazione e per almeno un tecnico di ripresa in caso di limitazione dovuta a ragioni di ordine pubblico e sicurezza.

Si tratterebbe, comunque, di una norma di tutela minima, derogabile da disposizioni più favorevoli, lasciando salva in ogni caso la possibilità per l'organizzatore dell'evento di consentire un accesso più ampio qualora lo ritenga opportuno in ragione delle proprie capacità organizzative.

4. Ingresso agli impianti

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto afferma che non possono essere introdotte delle limitazioni orarie per l'ingresso allo stadio, come quella prevista nei novellati regolamenti. Rientrerebbe nel diritto di cronaca la facoltà, per l'operatore della comunicazione, di accedere all'impianto ad esempio solo per il secondo tempo dell'evento sportivo.

Osservazioni dell'Autorità

La normativa primaria di riferimento bilancia il diritto di cronaca con altri interessi di rango costituzionale. Nel caso di specie l'accesso agli impianti sportivi è infatti oggetto di disciplina di pubblica sicurezza, motivo per cui si rende necessaria la presentazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'impianto con un anticipo idoneo a consentire, fra l'altro, i controlli di sicurezza. Ciononostante rientra nel diritto di cronaca anche la cd. libertà negativa, che consiste nella facoltà di descrivere solo parte dell'evento o di prendere cognizione dell'intero evento e, poi, non effettuarne alcun resoconto. Per questo motivo al giornalista verrebbe consentito di assistere all'evento per l'intero, rispettando i termini di presentazione all'impianto, e poi di liberamente scegliere se e come effettuare la cronaca.

Al fine di rafforzare la libertà di scelta dell'addetto all'informazione, appare tuttavia ragionevole espungere dal testo definitivo la parte in cui viene stabilito che la mancata presentazione entro il termine fissato dall'organizzatore dell'evento comporta il diniego dell'accesso per il singolo evento in quanto sentita eccessivamente categorica e perentoria dai soggetti intervenuti.

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di regolamento posto in consultazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità adotta le modifiche e le integrazioni al "Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9" approvato con delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009, riportate nell'Allegato A, e approva il testo coordinato del Regolamento nell'Allegato B.
2. L'Allegato A e l'Allegato B costituiscono parti integranti della presente delibera.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

Roma, li 28 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Scalfani



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO A alla delibera n. 600/13/CONS del 28 ottobre 2013

Articolo unico

1. Al Regolamento allegato alla delibera n. 406/09/CONS sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) dopo la lettera b) dell'articolo 1 è inserita la seguente lettera: "b-bis) "Testo unico", il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.";
- b) alla lettera c) dell'articolo 1 le parole "Direzione contenuti audiovisivi e multimediali" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione servizi media";
- c) la lettera d) dell'articolo 1 è così sostituita: "d) "Ufficio competente", l'Ufficio diritti digitali istituito presso la Direzione servizi media";
- d) alla lettera e) dell'articolo 1 dopo la parola "emittente" è aggiunta la parola "radiofonica", dopo la parola "analogica" sono aggiunte le parole "o digitale" e le parole "decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" sono sostituite dalle seguenti parole: "Testo unico";
- e) la definizione di cui alla lettera h) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: "h) "fornitore di servizi di media": il fornitore di servizi quale quello definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Testo unico, applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo Testo unico";
- f) alla lettera i) dell'articolo 1 le parole "decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" sono sostituite dalle seguenti parole: "Testo unico";
- g) la lettera j) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: "j) "operatore della comunicazione" il soggetto come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera z), del decreto.";
- h) all'articolo 2, comma 1, la parola "della" è sostituita dalla parola "delle";
- i) all'articolo 3 la parola "di" è sostituita dalla parola "della";
- l) l'articolo 7, comma 1, è sostituito dal seguente: "È consentito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca per gli operatori della comunicazione che siano stati autorizzati dall'organizzatore della competizione secondo le modalità specificate al comma 2, risultino in possesso di una testata giornalistica registrata e siano iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- m) all'articolo 7, comma 2, le parole “, lettera c),” sono soppresse;
- n) all'articolo 7, comma 3, primo periodo, le parole “fornitore di contenuti” sono sostituite dalle parole “fornitore di servizi di media”;
- o) l'art. 7, comma 6, è così sostituito: “Gli operatori della comunicazione radiofonica che abbiano ottenuto l'autorizzazione possono richiedere l'accesso all'impianto sportivo per i soli addetti all'informazione che risultino iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, per le persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale, nonché per i tecnici svolgenti attività di ripresa sonora.”;
- p) l'art. 7, comma 7, è così sostituito: “Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l'organizzatore della competizione può limitare il numero degli accreditati all'interno dell'impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione radiofonica che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all'informazione e a un tecnico di ripresa.”;
- q) l'art. 8, comma 2, è così sostituito: “L'organizzatore dell'evento indica, al momento del rilascio dell'accredito, il termine entro il quale i soggetti accreditati devono presentarsi all'impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli.”;
- r) all'art. 9, comma 2, l'espressione “fornitori di contenuti” è sostituita con “fornitori di servizi di media”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO B alla delibera n. 600/13/CONS del 28 ottobre 2013

TESTO DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 406/09/CONS COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLE DELIBERE N. 579/09/CONS E N. 600/13/CONS

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende per:
- a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - b) "decreto", il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
 - b-bis) "Testo unico", il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.;
 - c) "Direzione competente", la Direzione servizi media dell'Autorità che svolge le funzioni istruttorie di cui al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
 - d) "Ufficio competente", l'Ufficio diritti digitali, istituito presso la Direzione servizi media;
 - e) "emittente radiofonica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le tipologie previste dal Testo unico;
 - f) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attività di diffusione radiofonica non limitata all'ambito locale;
 - g) "ambito locale radiofonico", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;
 - h) "fornitore di servizi di media", il fornitore di servizi quale quello definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Testo unico, applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo Testo unico;
 - i) "concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo", la società cui è affidata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 49 del Testo unico;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

j) “operatore della comunicazione”, il soggetto come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera z), del decreto.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i limiti temporali di esercizio in diretta radiofonica del diritto di cronaca, con specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni disciplinate dal decreto, nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto delle garanzie previste dall’articolo 5, comma 4 del decreto, fermo e impregiudicato restando l’esercizio del diritto di cronaca relativo ad accadimenti non riconducibili o riferibili all’evento sportivo.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le modalità per l’accesso agli impianti sportivi per la radiocronaca dell’evento da parte degli operatori della comunicazione radiofonica, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione radiofonica all’interno degli impianti sportivi.

Articolo 3

Disposizioni comuni

1. Il diritto di cronaca radiofonica è riconosciuto agli operatori della comunicazione radiofonica relativamente a ciascun evento delle competizioni nell’ambito di trasmissioni di contenuto informativo, anche in diretta.

Articolo 4

Modalità e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca radiofonica delle competizioni calcistiche

1. Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara.
2. Le finestre informative di cui al precedente comma 1 non sono frazionabili né cumulabili. Eventuali sforamenti e/o flash per l’aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative, comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi per



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive.

3. I soli operatori della comunicazione radiofonica accreditati e realmente presenti in contemporanea su tutti i campi se meno di cinque e su almeno cinque campi se più di cinque possono sostituire, a loro scelta, una delle sei finestre informative con interventi liberi di aggiornamento dai vari campi, nel limite complessivo di tre minuti per ogni giorno di calendario solare.
4. È fatto divieto di consentire a terzi di utilizzare, in qualunque modo e forma, la radiocronaca nel corso di e/o per effettuare trasmissioni televisive.
5. All'interno delle finestre informative di cui al presente articolo è riconosciuta la più ampia libertà di cronaca da parte delle emittenti radiofoniche.

Articolo 5

Modalità e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca radiofonica delle competizioni della pallacanestro

1. Con riferimento alle competizioni della pallacanestro, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di due finestre informative di un minuto ciascuna per ogni periodo di gioco e di un'ulteriore finestra della medesima durata per ogni eventuale tempo supplementare.
2. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Articolo 6

Limiti all'esercizio del diritto di cronaca

1. Nell'esercizio del diritto di cronaca di cui ai precedenti articoli gli operatori della comunicazione radiofonica non possono utilizzare le radiocronache e le interviste con un mezzo di diffusione diverso da quello radiofonico, compresi i programmi televisivi, e inserire sponsorizzazioni, patrocini, iniziative promo-pubblicitarie, quali quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie e per attività di scommesse, nonché commercializzare le stesse radiocronache e interviste, cedendole o consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma.
2. Sono consentite le trasmissioni in simultanea su diversa piattaforma diffusiva del programma radiofonico diffuso su rete radiofonica analogica.
3. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 4 e 5, è fatto divieto agli operatori della comunicazione radiofonica prima dell'inizio, durante e al termine delle gare, di effettuare



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dallo stadio collegamenti per telefono o con qualsiasi altro mezzo con altri operatori della comunicazione, anche televisivi, per la trasmissione della cronaca.

Articolo 7

Autorizzazione e accredito

1. È consentito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca per gli operatori della comunicazione che siano stati autorizzati dall'organizzatore della competizione secondo le modalità specificate al comma 2, risultino in possesso di una testata giornalistica registrata e siano iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, l'operatore della comunicazione radiofonica deve trasmettere, all'inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda secondo lo schema all'uopo predisposto dall'organizzatore della competizione sulla base dei criteri di cui al presente articolo e preventivamente comunicato all'Autorità.
3. L'autorizzazione per l'accesso è rilasciata in favore dell'operatore della comunicazione radiofonica per quegli stadi ove si disputano gare di società sportive dell'ambito territoriale legittimamente servito dalla stessa emittente o fornitore di servizi di media. L'operatore della comunicazione radiofonica in ambito locale che intenda acquisire l'autorizzazione per gli eventi disputati da più organizzatori degli eventi medesimi, purché dell'ambito territoriale legittimamente servito, ovvero gli operatori della comunicazione radiofonica in ambito nazionale, devono elencare nella domanda da inoltrare all'organizzatore della competizione le società sportive per le quali l'autorizzazione stessa è richiesta.
4. L'autorizzazione può essere revocata dall'organizzatore della competizione per sopravvenuta perdita dei requisiti, con provvedimento adeguatamente motivato.
5. L'operatore della comunicazione radiofonica autorizzato ai sensi dei precedenti commi è tenuto a chiedere l'accredito all'organizzatore dell'evento con un ragionevole preavviso rispetto alla disputa dell'evento, secondo le previsioni all'uopo adottate dall'organizzatore della competizione.
6. Gli operatori della comunicazione radiofonica che abbiano ottenuto l'autorizzazione possono richiedere l'accesso all'impianto sportivo per i soli addetti all'informazione che risultino iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, per le persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale, nonché per i tecnici svolgenti attività di ripresa sonora.
7. Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l'organizzatore della competizione può limitare il numero degli accrediti all'interno dell'impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione radiofonica che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all'informazione e a un tecnico di ripresa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8. Unitamente alla domanda di cui al precedente comma 3 devono essere consegnati i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l'indicazione dei soggetti di cui al comma 6, corredati dalle sue generalità complete e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti. L'autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora, nel corso della stagione sportiva per la quale è rilasciata, l'operatore della comunicazione cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività. Ogni variazione dei documenti e dei dati di cui alla domanda di autorizzazione deve essere comunicata entro un termine ragionevole stabilito dall'organizzatore della competizione.

Articolo 8

Ingresso agli impianti sportivi e interviste

1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina del rapporto tra gli organi di informazione e l'organizzatore della competizione che quest'ultimo è tenuto a predisporre e pubblicare all'inizio di ogni stagione sportiva.
2. L'organizzatore dell'evento indica, al momento del rilascio dell'accredito, il termine entro il quale i soggetti accreditati devono presentarsi all'impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli.
3. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro assegnate e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla permanenza all'interno dell'impianto all'uopo dettate dall'organizzatore della competizione nell'ambito della disciplina di cui al precedente comma 1.
4. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano decorsi trenta minuti dal termine delle gare. Le interviste possono essere trasmesse esclusivamente nell'ambito delle trasmissioni a contenuto informativo.

Articolo 9

Attività di controllo e sanzionatoria

1. L'organizzatore della competizione è competente a vigilare e adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del proprio ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del presente regolamento.
2. L'Autorità provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta gli organizzatori della competizione, gli organizzatori degli eventi e le emittenti e/o fornitori di servizi di media invieranno nel corso della stagione sportiva.
3. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.